



Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Determinazione Dirigenziale n. 120		del 11/04/2025	
Oggetto:	ZSC ZPS IT1180026 CAPANNE DI MARCAROLO: INTERVENTO PER LA COPERTURA/MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI OLEODOTTO FERRERA-FEGINO 12” SCOPERTO IN ALVEO DI TORRENTE LEMME NEL COMUNE DI VOLTAGGIO (AL), PIEMONTE. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, LIVELLO II, VALUTAZIONE APPROPRIATA.		
		PDP n. 95 / 2025	del 04/04/2025
Determinazione Dirigenziale con rilevanza contabile: NO			
Area: Tecnica			
Referente Istruttoria: Gabriele Panizza			
Responsabile del procedimento: Gabriele Panizza			

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese approvato con D.P.G.R. n. 13/2023/XI del 21/3/2023.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese n. 2/2025 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”.

Vista la Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE.

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI
- Rep. DD 11/04/2025.0000120.I





Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Vista la Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE “Habitat”.

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Visto il D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.

Visto il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativa a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.).

Viste le linee guida del Ministero dell’Ambiente pubblicate sul sito www.minambiente.it “La procedura della valutazione di incidenza”.

Vista la Comunicazione della Commissione Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE (2021/C 437/01).

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2019/C 33/01): “Gestione dei siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE”.

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità>, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.

Viste le modifiche apportate alle suddette Misure di Conservazione con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016.

Vista la D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, con la quale sono state aggiornate le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte.

Considerato inoltre come la D.G.R. n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023 abbia ad oggetto: Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. e di come lo stesso provvedimento, in attuazione dell’Intesa in oggetto richiamata recepisca formalmente le “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - direttiva 92/43/ CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, quale guida metodologica per la procedura di valutazione d’incidenza, di cui all’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28/12/2019.

Richiamata la DGR n. 10-398/2024/XII del 21 novembre 2024 “*Approvazione obiettivi e misure di*





Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”.

Visto il Decreto ministeriale del 21 novembre 2017 “Designazione di 9 Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) della regione biogeografica alpina e di 5 Z.S.C. della regione biogeografica continentale e di 1 Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Piemonte”, con il quale e' stata designata la Z.S.C. IT1180026 ”

Vista la DGR n. 29-1195 del 16/03/2015 "Misure di conservazione per la fauna e gli habitat acquatici".

Vista la D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6-4745 “L.R. 19/2009 , art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni siti della Rete natura 2000 del Piemonte. Approvazione dodicesimo gruppo di misure”.

Vista la D.G.R. dell' 8 febbraio 2010, n. 36-13220 “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 artt. 41 e 43. Delega della gestione di Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale e delle relative valutazioni di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte”.

Vista la D.C.D. n. 13/2010 “Convenzione per la delega della gestione del Sito rete natura 2000 “Capanne di Marcarolo”, con la quale e' stata approvata e sottoscritta la delega per la gestione del S.I.C./Z.P.S. IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2019/C 33/01): “Gestione dei siti Natura 2000, Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE”.

Vista infine la D.G.E. n. 82/2010 “Procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n.19/2009 e s.m.i. Possibilità di accesso da parte del proponente ai dati e alle informazioni in possesso dell’Ente Parco”.

Vista la nota prot. APAP n. 760 del 13/03/2025, con la quale il proponente ENI S.p.a. gestione oleodotti, inoltrava all'Ente di Gestione stanza di assoggetamento dell'intervento alla Procedura per la Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata.

Vista la nota dell'Ente di gestione prot. APAP n. 788 del 14/03/2025, con la quale veniva comunicato al proponente l'avvio del procedimento.

Tenuto conto del documento istruttorio redatto in merito dal Funzionario Tecnico Gabriele Panizza, Responsabile del procedimento: Istruttoria di Valutazione di Incidenza, Livello II, Valutazione appropriata prot. APAP n. 1174 del 11/04/2025, allegata alla presente Determinazione dirigenziale.

Vista l'Intesa 28 novembre 2019 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee





Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/ CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” (G.U. n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023 con richiamo al par. 1.12 "Modalità di partecipazione del pubblico nei procedimenti di Valuatzione di Incidenza", punto 2.

DETERMINA

di esprimere giudizio di Incidenza ambientale positivo comprendente misure di attenuazione e prescrizioni su: "Intervento per la copertura/messa in sicurezza del tratto di Oleodotto Ferrera-Fegino 12” scoperto in alveo di Torrente Lemme nel Comune di Voltaggio (AL), Piemonte", come di seguito specificate:

1. Il proponente specifica nella documentazione progettuale come la durata dei lavori risulti preventivata in mesi 6. Il cronoprogramma deve in ogni caso rispettare il periodo di esclusione dei lavori dal 1° novembre al 30 aprile, risultando possibile effettuare l'intervento, a motivo della necessità di garantire il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di interesse comunitario presenti, dal 1° maggio al 31 ottobre, nel periodo di validità della Valutazione appropriata (anni 5).
2. Dovranno essere verificate e attuate le necessarie opere di mitigazione volte a consentire la continuità longitudinale del corso d'acqua in osservanza a quanto previsto dall'art. 23 delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte - D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023. In tal senso è possibile ricordare come la necessità di garantire la continuità longitudinale dei corsi d'acqua si definiva, oltre che dalle citate Misure di conservazione, anche dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, con richiamo a quanto riportato al punto 8 del provvedimento così come modificato dalla DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074. In tal senso il proponente applica quanto previsto dallo Studio di incidenza ambientale (pagg. 56-57 “INTERVENTO DI PROTEZIONE OLEODOTTO FERRERA-FEGINO 12”), verificando e ottemperando ogni condizione di carattere normativo e prescrittivo che sia posta dalle Autorità competenti, predisponendo la documentazione tecnica funzionale all'ottenimento della autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica, ove prevista. Il proponente comunica successivamente al Soggetto gestore via PEC l'inizio e fine lavori di realizzazione dell'opera di manutenzione straordinaria della tubazione
3. Con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 25-1741 - L.r. 37/2006, art. 12. Approvazione delle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica", in qualsiasi caso il proponente deve provvedere alla periodica verifica e manutenzione della prevista Fish ramp in pietrame al fine di garantirne l'efficacia.
4. Ai sensi della Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006. Approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (B.U.R.P. del 16





Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

giugno 2011, n. 24): *“Nell’esecuzione dei lavori in alveo, in generale è preferibile procedere da valle verso monte. Occorre realizzare sistemi di decantazione opportunamente dimensionati per il trattamento delle acque di eduazione provenienti dagli scavi, al fine di ottenere allo scarico concentrazioni materiali in sospensione come da Tab. 2. Si devono evitare sversamenti di materiali in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque e del suolo. E’ necessario predisporre un piano dei rischi da attuare per evitare danni, anche accidentali, alla fauna acquatica. Nel piano dei rischi devono essere previste analoghe precauzioni per tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere. Al termine dei lavori si deve garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima, le condizioni di originaria naturalità”.*

5. Risulta necessario accertare prima dell’inizio lavori la presenza di anfibi e del gambero di fiume nell’area di cantiere da parte di personale esperto e in possesso delle necessarie autorizzazioni; la fauna rinvenuta dovrà essere oggetto di un intervento di traslocazione e occorrerà procedere alla rimozione delle eventuali ovature e delle larve presenti nel tratto di torrente interessato, poco prima e durante le fasi di cantiere. Per quanto concerne la componente adulta e quindi quella maggiormente legata all’ambiente terrestre, si dovrà procedere ad un’attenta raccolta ed ad una traslocazione degli esemplari potenzialmente a rischio prima e durante i lavori, inclusa la cantierizzazione. Delle operazioni di verifica e traslocazione deve essere stilata una idonea Relazione da parte del personale incaricato, da trasmettere all’Ente di gestione.
6. In ogni fase delle lavorazioni, dovrà essere assicurata la messa in opera di ogni accorgimento volto ad assicurare la minimizzazione della torbidità a carico del corso d’acqua. Del pari, con richiamo all’art. 42, lett. b) delle MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017), il proponente è tenuto, sia nel contesto delle attività di organizzazione del cantiere che realizzativo delle fascinate spondali a progetto, ad assicurare un idoneo mantenimento della copertura arborea o arbustiva ombreggiante il corso d’acqua, funzionale al rifugio di specie di interesse comunitario e conservazionistico e in generale della fauna ittica. In generale, per quanto riguarda le attività di organizzazione del cantiere, il proponente è tenuto ad intervenire sulla vegetazione per lo stretto necessario.
7. Si richiama interamente l’art. 42 (Obblighi) delle MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017) inclusa la lett. c) riguardante la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici.
8. Devono essere rispettate le condizioni d’obbligo di cui all’elenco a pag. 71-72 dello Studio di incidenza (con riferimento al documento ED.03_V.Inc.A. Appropriata_Studio di Incidenza_T. Lemme XIV_REV1.pdf)
9. Il proponente è tenuto alla puntuale sorveglianza delle attività di cantiere, prevedendo e ponendo in essere ogni misura di prevenzione e pronto intervento in caso del presentarsi di





Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

problematiche ambientali a carico del corso d'acqua e delle specie presenti; stante il rispetto delle procedure di cui alla Parte Sesta del Dlgs n. 152/2006, lo stesso notifica prontamente al Soggetto gestore ogni criticità o anomalia riscontrata, che possa configurare una perturbazione a carico degli habitat e/o delle specie di interesse comunitario e conservazionistico, adottando tempestivamente le necessarie misure al fine di prevenire danni all'ambiente.

10. Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell'Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. In Regione Piemonte sono stati approvati dalla Giunta Regionale, con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, gli elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese. Tali elenchi sono stati aggiornati con DGR 14-85/2024/XII del 02 agosto 2024 "Decreto Legislativo 230/2017: Approvazione della "Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive", degli "Elenchi (Black List) delle specie animali esotiche invasive del Piemonte" e dell'aggiornamento degli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022". Inoltre, è stato approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174/2017). Il proponente, nelle fasi di operatività del cantiere, tenuto conto delle caratteristiche dell'area, dovrà adottare il protocollo di cui alle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174) in relazione alle modalità di prevenzione all'introduzione e diffusione, nonché (se insediate) alle modalità di gestione delle specie esotiche invasive. Questi elenchi sono stati approvati dalla Giunta Regionale con la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85/2024/XII del 02 agosto 2024. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>. Per la scelta del materiale vegetale vivo il proponente si attiene alle modalità ed all'elenco delle piante arboree/arbustive ammesse all'art. 41 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area 1° Variante del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (DCR N. 307-52921 del 10 dicembre 2009).
11. Ai sensi della Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", ed in particolare l'art. 12, tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i., con richiamo a quanto riportato al punto 5 del provvedimento così come modificato dalla DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074: "(...) Oltre a quanto previsto dalla presente disciplina, la Provincia può prevedere l'adozione di ulteriori interventi o misure cautelari di mitigazione e ripristino ambientale, nonché il recupero e la reimmissione della fauna ittica a spese del soggetto proponente." è necessario richiedere presso il competente Ufficio della Provincia di





Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Alessandria verifica funzionale alla necessità di autorizzazione alla messa in asciutta della sezione di alveo soggetta a intervento e il contestuale eventuale recupero ittico.

12. Ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui all'Intesa 28 novembre 2019 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, la validità temporale del giudizio di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla. Inoltre, viene specificato come: "Il Proponente ha l'obbligo in ogni caso di comunicare l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l'istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000".
13. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, il proponente inoltra una Relazione tecnica redatta da esperti (materia forestale, agro ambientale, biologia, ecologia applicata e simili) comprendente: Il dettaglio delle operazioni di verifica e traslocazione di anfibi e del gambero di fiume nell'area di cantiere da parte di personale esperto e in possesso delle necessarie autorizzazioni; Il dettaglio riguardante la richiesta di verifica della necessità di messa in asciutta presso il competente Ufficio della Provincia di Alessandria.
14. Il proponente comunica via PEC all'Ente di gestione la fine lavori a fronte del completo ripristino dell'area di cantiere.

Di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate le vigenti norme nazionali e regionali in materia;

Di evidenziare inoltre che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono interamente richiamate e applicate la DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, con la quale sono state aggiornate le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte, la DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023. Si richiamano inoltre integralmente la DGR n. 10-398/2024/XII del 21 novembre 2024 "Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", nonché le Misure di conservazione Sito Specifiche della ZSC ZPS approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017;

Di evidenziare inoltre come, ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui all'Intesa 28 novembre 2019 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, la validità temporale del giudizio di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla;





Aree Protette
Appennino Piemontese

Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
via Umberto I, n. 51 – Salita Poggio, 15060 Bosio (AL) – Italia
Tel. +39 011 4320242 – 011 4320192
areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it
areeprotetteappenninopiemontese@pec.it
www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Codice Fiscale / Partita IVA 01550320061

Di evidenziare infine che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia autorizzativa, di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento;

Di trasmettere copia della presente determinazione dirigenziale al proponente, al Comune di Voltaggio, alla Competente Commissione per il Paesaggio, alla Regione Piemonte, Settore Sviluppo Sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali, alla Provincia di Alessandria, al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), ai Funzionari responsabili degli Uffici Tecnico e di Vigilanza dell'Ente di gestione per conoscenza e per gli opportuni adempimenti di competenza;

Di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art.23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Allegato: Istruttoria di Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata, prot. APAP n. 1174 del 11/04/2025.

IL DIRETTORE
Andrea De Giovanni
(firmato digitalmente)





Proponente: ENI S.p.a. gestione oleodotti

Oggetto: **Intervento per la copertura/messa in sicurezza del tratto di Oleodotto Ferrera-Fegino 12” scoperto in alveo di Torrente Lemme nel Comune di Voltaggio (AL), Piemonte.**



Localizzazione: Comune di Voltaggio (AL)

Sito Natura 2000: ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

Collocazione: interno al Sito Natura 2000 / esterno al Parco naturale regionale

Tipologia sottoposta a Valutazione: Progetto / Interventi

- **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, LIVELLO II - VALUTAZIONE APPROPRIATA (DPR 357/97 e s.m.i, art. 5; L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 42 - Obblighi) ai sensi delle Misure di conservazione Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017), Capo IV (Habitat acquatici - Ambienti delle acque correnti).**

Documento istruttorio allegato alla Determinazione Dirigenziale

Istruttoria: Gabriele Panizza, Funzionario Tecnico
Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese
Via Umberto I n. 51, Salita Poggio - 15060 Bosio (AL)
0114320196; 3356961652
gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it

Termini procedurali:

- Istanza proponente: prot. APAP n. 760 del 13/03/2025
- Comunicazione avvio Procedura: prot. APAP n. 788 del 14/03/2025

Natura dell'intervento: Interventi per la messa in sicurezza del tratto di Oleodotto Ferrera-Fegino 12”.

Documentazione acquisita: Format Valutazione Appropriata, Studio di incidenza ambientale ed elaborati progettuali.



1. Premessa

La Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di livello II - Valutazione appropriata sul Progetto, ai sensi delle MdC Sito specifiche, Capo IV (Habitat acquatici - ambienti delle acque correnti) è attivata in virtù dei possibili effetti che il progetto può provocare sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. La Procedura per la Valutazione di incidenza deve quindi individuare e valutare i principali effetti che un intervento può provocare sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica "*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*" redatto dalla Oxford University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.

Nel rispetto degli specifici obiettivi di conservazione della ZSC/ZPS, la corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali riguardanti i Siti Natura 2000 prevedono da parte dell'Ente Gestore l'adozione di opportune misure regolamentari, amministrative e contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nel sito (art. 6, par. 1 Dir. 92/43/CEE) finalizzate a garantirne il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione.

L'art. 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE specifica: "*Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo*".

Il documento della Commissione europea "La gestione dei Siti Natura 2000, guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat - Unione Europea, 2019" specifica che: "*Il concetto di incidenze "significative" non può essere trattato in maniera arbitraria. In primo luogo, la direttiva usa questo termine in un contesto oggettivo (ossia senza legarlo a formule discrezionali). In secondo luogo, l'interpretazione di che cosa s'intende per "significative" deve seguire un approccio omogeneo per garantire un funzionamento coerente della rete Natura 2000. Pur essendo necessaria una certa obiettività nell'interpretare la portata del termine "significative", questa obiettività non può essere però separata dalle caratteristiche specifiche e dalle condizioni ambientali del sito protetto interessato dal piano o progetto. A questo riguardo, gli obiettivi di conservazione di un sito, nonché le informazioni preliminari o di riferimento su di esso possono essere molto importanti per determinare in maniera più precisa le sensibilità di conservazione (C-127/02, punti 46-48).*" (...) "*La significatività varia a seconda di fattori quali entità dell'impatto, tipo, portata, durata, intensità, tempistica, probabilità, effetti cumulativi e vulnerabilità di habitat e specie interessati. In un simile contesto, è evidente che ciò che può essere significativo in relazione a un sito, può non esserlo con riferimento a un altro sito*". Di qui risulta evidente l'impossibilità di definire a priori categorie di progetti o piani che possono determinare incidenze significative, essendo ogni sito dotato di proprie specificità, criticità e sensibilità ambientali che devono essere analizzate caso



per caso. Nel contempo, viene sancito come *“Le salvaguardie di cui all’art. 6, paragrafi 3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe”*. Si specifica inoltre che *“La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto”*. Le misure precauzionali per evitare il degrado e le perturbazioni legati ad un evento prevedibile vanno attuate anche all’esterno dei Siti. L’ambito di applicazione del Principio di precauzione alla gestione dei Siti Natura 2000, in particolare per quanto concerne la Valutazione appropriata di interventi con dichiarazione di interesse pubblico, è definito dal *“Documento di orientamento sull’art. 6, par. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE”* (Commissione europea, 2007/2012).

Il Soggetto gestore effettua la valutazione sulla base delle più aggiornate e funzionalmente idonee conoscenze scientifiche disponibili, opportunamente organizzate, supportate dagli strumenti tecnici e normativi di gestione e pianificazione del Sito, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.

• **Concetti di “Perturbazione” e “Degrado” (art. 6, par. 2 Dir. 92/43/CEE)**

Si ritiene utile, in funzione della valutazione dell’intervento proposto, evidenziare i concetti chiave, così come specificati nel documento della Commissione “Guida all’ interpretazione dell’ art. 6 della Dir. Habitat”, utili all’analisi delle implicazioni dell’opera sullo stato di conservazione di specie e habitat e alla definizione del grado di incidenza ambientale.

• **Degrado:** il degrado si verifica quando la superficie di un habitat viene ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale

• **Perturbazione significativa:** a differenza del degrado, la perturbazione non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un Sito; bensì concerne le specie. L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere significativa, una perturbazione deve influenzare lo stato di conservazione. Lo stato di conservazione di una specie, definito in base ai parametri di cui all’art. 6, par. 1 della Dir. 92/43/CEE, deve essere garantito a livello biogeografico, in ciascun Sito, al fine del mantenimento della coerenza ecologica della Rete Natura 2000. In particolare si definisce perturbazione significativa:

- Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della popolazione della specie sul Sito
- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di specie nel Sito
- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni dell’habitat e della specie nel Sito.

Il tema della gestione dei corsi d’acqua all’interno del Sito è stato oggetto di approfondimenti nel contesto di una Procedura decisionale partecipata (GOPP - Goal Oriented Project Planning) coordinata dall’EGAP Appennino Piemontese ad integrazione del Piano di gestione. In tale occasione, sono state redatte Misure



di conservazione Sito specifiche per gli habitat acquatici (DGR n. 29-1195 del 6/3/2015; DGR n. 6-4745 del 9/3/2017 - <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-provincia-alessandria>).

2. Valutazione appropriata (Opportuna valutazione)

L'opportuna valutazione si prefigge di valutare le implicazioni che il piano o progetto, da solo o congiuntamente ad altri piani o progetti, può avere per gli obiettivi di conservazione del sito.

Le relative conclusioni dovrebbero consentire alle autorità competenti di accertare se il piano o progetto inciderà negativamente sull'integrità del sito interessato. L'opportuna valutazione si concentra quindi nello specifico sulle specie e/o sugli habitat per i quali è designato il sito Natura 2000.

(Comunicazione della Commissione – Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE - G.U. UE, 2021).

2.1. Descrizione (raccoliere informazioni sul progetto e sul sito Natura 2000 interessato)

Il progetto riguarda il contesto di intervento per la Messa in Sicurezza dell'Oleodotto Ferrera – Fegino 12”, nel Comune di Voltaggio (AL); lo Studio di incidenza (pagg. 25/26) specifica come: *“Vista ed accertata la pericolosità della situazione attuale, che vede coinvolto un tratto di oleodotto Ge. Fegino – Ferrera 12”, nel XIV attraversamento di Torrente Lemme, ad oggi privo di protezione e pertanto esposto ad azioni erosive, si può affermare che si rende necessario un intervento di copertura dell'Oleodotto per la messa in sicurezza dello stesso, oltre che del fiume oggetto dell'attraversamento.”*

Le Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS (art. 42, comma 1, lett. d) evidenziano la necessità di assoggettamento alla Procedura per la valutazione di incidenza di Piani, progetti, interventi o attività interessanti in modo diretto o indiretto gli ambienti ad acqua correnti del Sito *“(..)* inteso alla scala di bacino dei Torrenti Gorzente, Piota, Lemme e Stura (...)”. In base alla norma, consegue pertanto come gli interventi interessanti i corsi d'acqua indicati e gli affluenti alla scala di bacino debbano essere ricompresi nelle fattispecie da sottoporre ad Opportuna valutazione.

Caratteristiche del punto di intervento, descrizione

La documentazione progettuale specifica come: *“La presente proposta progettuale prevede la protezione del tratto di Oleodotto Ge. Fegino – Ferrera 12” all'attraversamento XIV di Torrente Lemme, in zona Capanne di Marcarolo, sull'Appennino tra Liguria e Piemonte. L'intervento proposto prevede la protezione della condotta attraverso la realizzazione, immediatamente a monte e a valle, di una paratia di micropali DN100 con trave in testata (...) e una copertura con massi di grandi dimensioni” (...)* *“Vista ed accertata la pericolosità della situazione attuale, che vede coinvolto un tratto di oleodotto Ge. Fegino – Ferrera 12”, nel XIV attraversamento di Torrente Lemme, ad oggi privo di protezione e pertanto esposto ad azioni erosive, si può affermare che si rende necessario un intervento di copertura dell'Oleodotto per la messa in sicurezza dello stesso, oltre che del fiume oggetto dell'attraversamento”.*



Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00001174 del 11/04/2025
- Rep. DD 11/04/2025.0000120.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI




Fig. 1: Localizzazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'Oleodotto. In giallo il confine della ZSC ZPS, coincidente con la sponda destra idrografica del Torrente Lemme.



Fig. 2: Porzione di tubazione scoperta in alveo

A pag. 35 dello Studio di incidenza, viene inoltre specificato come: *“l’elemento che si vuole creare è una briglia classica il cui scopo sarà quello di, rallentare la velocità della corrente e, di conseguenza gli effetti dell’energia cinetica, riducendo gli effetti dell’erosione in alveo di Torrente Lemme, nel punto interessato dall’attraversamento dell’oleodotto in oggetto. L’intervento in progetto ha dunque il duplice scopo di proteggere nell’immediato la condotta dall’azione erosiva ma, allo stesso tempo, regolarizzare il moto del corso d’acqua in maniera da ridurre gli effetti energetici della corrente”*.

In relazione alla necessità di attuare le necessarie opere di mitigazione volte a consentire la continuità longitudinale del corso d’acqua, occorre richiamare quanto previsto dall’art. 23 delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte - D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023. In tal senso è possibile ricordare come la necessità di garantire la continuità longitudinale dei corsi d’acqua sia definita, oltre che dalle citate Misure di conservazione, anche dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. *“Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”*, con richiamo a quanto riportato al punto 8 del provvedimento così come modificato dalla DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074. In tal senso, lo Studio di incidenza (pag. 56) riporta il dettaglio delle misure di mitigazione previste in relazione all’obbligo di garantire la continuità longitudinale del corso d’acqua: *“Come descritto nei precedenti paragrafi, l’intervento prevede la protezione della condotta attraverso la realizzazione, immediatamente a monte e a valle, di una paratia di micropali DN100 con trave in testata, tra le quali verrà inserito un riempimento in pietrame sormontato da beole prefabbricate in calcestruzzo armato. Immediatamente a valle dell’intervento si verrà a creare una briglia di circa 0,70 m di altezza”*.

“L’intervento di mitigazione proposto per garantire la continuità longitudinale del corso d’acqua e consentire pertanto la libera circolazione della fauna ittica, consiste nella realizzazione di un passaggio naturalistico, in particolare nella posa di una “Fish Ramp” in pietrame immediatamente adiacente la sponda destra del corso d’acqua. La stessa verrà delimitata da setti in calcestruzzo armato dello spessore di 0,20 m e avrà una larghezza di 2,60 m, con una posa uniforme di massi e aggiunta di “boulders” (massi singoli). Non potendo garantire l’ingresso della stessa nel punto più a monte raggiungibile dalla fauna ittica, bensì dovendolo predisporre circa 15 m più a valle per non intaccare la protezione dell’oleodotto e per mantenere una pendenza non superiore al 4%, verrà inserita una soglia di massi non valicabili dall’ittiofauna con lo scopo di indirizzare la stessa verso la sezione di valle del passaggio, la stessa fungerà da ulteriore protezione per l’intervento di copertura dell’oleodotto”.

Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00001174 del 11/04/2025

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI

- Rep. DD 11/04/2025.0000120.I



4.v, FTEMP.ft, 245.nd, 1.a




Fig. 3: Studio di incidenza, pag. 57, e tavola progettuale: sezione trasversale della briglia con Fish ramp in pietra (cerchio rosso)




Fig. 4: Studio di incidenza, pag. 57, e tavola progettuale: sezione longitudinale della briglia con Fish ramp in pietra

Arrivo: ACO APAP, N. Prot. 00001174 del 11/04/2025
Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI
- Rep. DD 11/04/2025.0000120.I

4.v, FTEMP.ft, 245.nd, 1.a



Si tratta di informazioni note o disponibili?	✓ / X
Informazioni sul progetto/piano	
Caratteristiche complete del progetto/piano che possono incidere sul sito	X
L'area o la superficie che il piano è destinato ad occupare	X
Dimensioni e altre specifiche del progetto	X
Caratteristiche di progetti/piani esistenti, proposti o approvati che possono provocare un impatto congiunto o cumulativo con i progetti valutati e che possono avere conseguenze sul sito	X
Iniziative di conservazione della natura in programma o previste che in futuro possono incidere sullo stato del sito	X
La relazione (ad esempio distanze, ecc.) tra il progetto/piano e il sito Natura 2000	X
Requisiti delle informazioni (ad esempio, VIA/VAS) dell'ente o agenzia incaricata dell'autorizzazione	X
Si tratta di informazioni note o disponibili?	
Informazioni sul sito	
Le ragioni per cui il sito rientra in Natura 2000	X
Gli obiettivi di conservazione del sito e i fattori che contribuiscono al valore di conservazione del sito	X
Lo status di conservazione del sito (positivo o altro)	X
Condizioni effettive di base del sito	X
Gli attributi principali del sito in relazione agli habitat indicati all'allegato I o alle specie indicate all'allegato II	X
Composizione fisico-chimica del sito	X
Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia	X
Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti	X
Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di preservare l'integrità del sito	X
Le influenze stagionali sugli habitat indicati all'allegato I e sulle specie indicate all'allegato II	X
Altre tematiche connesse alla conservazione che possono essere rilevanti per il sito, compresi i cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro	X

Tabella 1: Check list delle informazioni necessarie alla Valutazione appropriata



La documentazione di progetto comprende il Format Valutazione appropriata; lo Studio di incidenza (pag. 70) riporta in aggiunta una “matrice dello Screening”, la quale in evidenza risulta intesa a fornire elementi di dettaglio in relazione alle lavorazioni inerenti il punto di intervento a progetto. In particolare (pag. 71), viene fornito un elenco di n. 19 condizioni d’obbligo di cui si prevede l’applicazione, a tutti gli effetti un elenco di modalità realizzative adottate in fase di cantiere, discusse nel prossimo paragrafo. Tra queste, figura l’indicazione di un cronoprogramma così definito: *“il progetto/intervento/attività verrà realizzato nel periodo 01/08 – 29/02 al fine di evitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte di animali di interesse conservazionistico e le attività di cantiere saranno comunque sempre limitate alle ore in cui si dispone di luce naturale.”*. Alla pagina 75 dello Studio di incidenza (Cronoprogramma e azioni previste), viene tuttavia indicato come: *“La durata presunta del cantiere è pari a sei mesi. Al momento della redazione del presente elaborato non è stimabile l’inizio effettivo dei lavori, in quanto eseguibili solo a valle dell’ottenimento delle autorizzazioni. Ad ogni modo le attività di cantiere saranno eseguite al di fuori del periodo riproduttivo della maggior parte delle specie di interesse conservazionistico. In ogni caso sarà cura della società proponente inviare a codesto spettabile ente un cronoprogramma delle attività una volta definita la data d’inizio dei lavori. Nella progettazione considerare le eventuali limitazioni temporali presenti nelle “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” o nelle Misure Sito Specifiche o Piani di Gestione o in altra normativa di settore, nonché le diverse fasi biologiche delle specie tutelate presenti nel Sito RN2000”*.

In relazione alla definizione di un cronoprogramma in grado di garantire l’assenza di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione delle specie di Allegato II e IV presenti, occorre tuttavia tenere conto del periodo riproduttivo del gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* e di diapausa delle specie di anfibi, in relazione al rischio di possibili effetti negativi sulle popolazioni derivanti dalla realizzazione dell’intervento proposto. **In tal senso, nel contesto del par. 2.2 “Analisi” della presente istruttoria vengono fornite specifiche prescrizioni.**

2.2. Analisi

(valutare le implicazioni del piano o del progetto tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti; accertare la possibilità che il piano o il progetto possa avere o meno effetti negativi sull’integrità dei siti).

- **Valutazione dei possibili effetti**

Come più sopra accennato, lo Studio di incidenza (pag. 70) riporta, in aggiunta alla trattazione generale degli interventi, una “matrice di Screening”, la quale in evidenza risulta intesa a fornire elementi di dettaglio in relazione alle lavorazioni inerenti i punti a progetto. In particolare (pag. 71), viene fornito un elenco di n. 19 condizioni d’obbligo di cui si prevede l’applicazione, a tutti gli effetti un elenco di modalità realizzative adottate in fase di cantiere. Le voci corrispondenti risultano mutate dal “Format di Screening” di cui alla D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023; le specifiche trattate nello Studio di incidenza risultano in ogni caso funzionali alla Valutazione appropriata, in quanto dettagliano il contesto realizzativo in



modo relazionale alla normativa vigente, in funzione della esigenza di fornire il dettaglio del quadro applicativo degli interventi previsti:

1. Cronoprogramma

Viene indicato quale arco temporale di previsione delle fasi realizzative il periodo 01/08 – 29/02, “*al fine di evitare possibili interferenze con la fase riproduttiva della maggior parte di animali di interesse conservazionistico*”. Tuttavia, in funzione della necessità di individuare un arco temporale in grado di assicurare il minore impatto sulle popolazioni di specie di Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE, occorre evidenziare come in corrispondenza dell’area di progetto (Torrente Lemme e affluenti) siano presenti anfibi, tra cui la rana appenninica *Rana italica* (All. IV Dir. 92/43/CEE) e il gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* (All. II e V Dir. 92/43/CEE). In tal senso, le lavorazioni devono evitare il periodo invernale, in quanto riproduttivo del gambero di fiume; inoltre, in periodo invernale gli anfibi risultano interrati, motivo per il quale non ne risulterebbe possibile la traslocazione dal sito di scavo. **Si ritiene pertanto necessario evitare ogni intervento dal 1 novembre al 30 aprile entro il quinquennio di validità della Valutazione appropriata.**

2. Vegetazione, aree di cantiere e accessi

In relazione alla viabilità, viene specificato come: “*per accedere all’area interessata dal progetto/intervento/attività non saranno realizzate nuove strade temporanee tra la viabilità esistente e l’area di intervento ma saranno utilizzate quelle già esistenti*”. Lo Studio di incidenza (pag. 73 e 127), specifica l’assenza di apertura o sistemazione di piste di accesso alle aree di cantiere: “*(...) il sito è raggiungibile facilmente da una viabilità esistente, pertanto non sarà necessario aprire nuove piste all’interno della vegetazione esistente*”.

In relazione ad eventuali necessità di taglio di vegetazione che si possano presentare, in aree prospicienti i corsi d’acqua e in relazione alla presenza di specie di interesse comunitario, occorre in primis fare riferimento a quanto previsto dalle MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017). Si riportano di seguito, con intento non esaustivo, alcune prescrizioni riferibili agli interventi in progetto:

- Capo II, Invertebrati., art. 68 comma 1 lett. b) **è vietato l’abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.**
- Capo II, Invertebrati, art. 69 (presenza di *Austropotamobius pallipes*), comma 1 lett. b), **è vietata la ceduzione (taglio) a raso lungo le sponde a meno di 50 metri dai corsi d’acqua popolati dalla specie.**
- Capo III, Anfibi, art. 71 (Presenza di *Speleomantes strinatii*), comma 1 **è vietato: lett. a) il taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d’acqua; lett. b) asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dai corsi d’acqua.**
- Per quanto riguarda gli habitat forestali, in riferimento al Capo I, art. 12 (Divieti), risultano vietati l) **il taglio e la soppressione indiscriminati degli arbusti spontanei di qualunque specie, sia in popolamenti arbustivi che nel sottobosco di cenosi arboree, nonché la completa asportazione del legno morto in piedi o a terra. o) utilizzare o danneggiare, anche in occasione delle normali utilizzazioni forestali, gli individui di cerro-sughera (*Quercus crenata*),**



sorbi (*Sorbus aucuparia*, *S. torminalis*), melo selvatico (*Malus sylvestris*), pero selvatico (*Pyrus pyraeaster*), nespolo (*Mespilus germanica*), specie mesofile (ontano nero *Alnus glutinosa* e tiglio *Tilia cordata*), erica arborea (*Erica arborea*), ginepro comune (*Juniperus communis*), agrifoglio (*Ilex aquifolium*) e tasso (*Taxus baccata*), ritenute di particolare valore naturalistico. p) non è ammesso il taglio di piante di specie autoctone in stazioni fuori bosco aventi diametro superiore a cm 50 misurato a m 1,30 dal suolo, salvo accertate e documentate ragioni di sicurezza e per ragioni fitosanitarie. Tale prescrizione è estesa a tutti gli alberi, in particolare di specie sporadiche (aceri, sorbi, agrifoglio, faggio, ecc...), presenti all'interno del bosco se con diametro uguale o superiore a 40 cm (...)

Occorre in ogni caso osservare il divieto di taglio e la soppressione indiscriminati degli arbusti spontanei di qualunque specie, sia in popolamenti arbustivi che nel sottobosco di cenosi arboree, nonché la completa asportazione del legno morto in piedi o a terra, relegando un eventuale sfoltimento della vegetazione al minimo indispensabile. Inoltre, occorre che il proponente provveda, a meno di motivate esigenze tecniche e di sicurezza, alla tutela in fase realizzativa delle specie di interesse conservazionistico sopra citate e al rispetto da quanto previsto dalle Misure di conservazione Sito specifiche della ZSC/ZPS.

A livello vegetazionale, lo Studio di incidenza (pag. 71), riporta un elenco di condizioni realizzative, le quali, declinate entro un contesto tecnico previsionale, devono essere osservate in ogni fase di realizzazione degli interventi a progetto.

Per quanto riguarda le aree di cantiere, lo Studio di incidenza (pag. 73) riporta come: *“il cantiere sarà organizzato in modo tale da minimizzare le aree di stoccaggio, con consegne giornaliere e di immediato uso di tutti i materiali da impiegare per la realizzazione dell'intervento”*.

3. Opere di protezione delle tubazioni interessanti corsi d'acqua

La messa in opera degli interventi di protezione e messa in sicurezza delle tubazioni dell'oleodotto interessanti direttamente rii affluenti del Lemme riguarda la protezione del tratto di Oleodotto Ge. Fegino – Ferrera 12” all'attraversamento XIV di Torrente Lemme, in zona Capanne di Marcarolo, sull'Appennino tra Liguria e Piemonte.

Le operazioni di messa in sicurezza prevedono quindi: *“(...) la protezione della condotta attraverso la realizzazione, immediatamente a monte e a valle, di una paratia di micropali DN100 con trave in testata (...) e una copertura con massi di grandi dimensioni” (...)* *“Vista ed accertata la pericolosità della situazione attuale, che vede coinvolto un tratto di oleodotto Ge. Fegino – Ferrera 12”, nel XIV attraversamento di Torrente Lemme, ad oggi privo di protezione e pertanto esposto ad azioni erosive, si può affermare che si rende necessario un intervento di copertura dell'Oleodotto per la messa in sicurezza dello stesso, oltre che del fiume oggetto dell'attraversamento”*. La messa in sicurezza della tubazione dell'oleodotto Ferrera-Fegino 12” risulta necessaria a garantire la tenuta della infrastruttura, la quale interseca in più punti corsi d'acqua afferenti il bacino del Torrente Lemme; per tale motivo gli interventi risultano anche a garanzia della necessità di evitare contaminazioni dell'ambiente dovute a fuoriuscite di greggio.



Lo Studio di incidenza (pag. 36) specifica inoltre come: *“(...) L'intervento si estenderà per un tratto di larghezza totale pari a circa 25 m in direzione trasversale, mentre occuperà una lunghezza di circa 30 m in direzione longitudinale, per permettere la connessione con l'attuale assetto morfologico dell'alveo (10 m più a valle e 16 m a monte)”*.

In relazione alle modalità realizzative degli interventi, lo Studio di incidenza (pagg. 71 e 72) fornisce un elenco di condizioni che il proponente si impegna ad osservare a garanzia del corretto inserimento ambientale delle lavorazioni:

- Saranno delimitate chiaramente le aree di cantiere e verrà localizzato il più possibile il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione circostante; inoltre, l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;
- Il terreno rimosso durante gli scavi sarà accantonato e riposizionato a fine lavori
- Saranno impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale;
- Si adotteranno tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione di specie esotiche invasive (ad esempio: la pulizia dei mezzi di cantiere prima di accedere all'area, e la ripiantumazione/risemina della vegetazione nei terreni oggetto di rivoltamento);
- Nel corso dei lavori si adotteranno accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e rifiuti solidi o liquidi derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;
- Si adotteranno tutte le precauzioni e sarà usata la massima cautela, al fine di evitare sversamenti o perdite accidentali di sostanze inquinanti (idrocarburi, solventi, ecc.), che possano peggiorare lo stato di suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee; nel caso di sversamenti accidentali di tali liquidi, si provvederà al loro contenimento e rimozione tramite l'utilizzo di sabbia o di altro materiale inerte;
- Si eviterà ogni eccessiva compattazione del suolo e la terra temporaneamente rimossa non sarà collocata in corrispondenza di aree con stagnazione d'acqua;
- Prima dell'esecuzione di interventi in alveo sarà effettuata la messa in salvo delle popolazioni ittiche presenti; ove non possibile, saranno adottate misure cantieristiche che limitino il disturbo alle popolazioni ittiche presenti;
- Lungo le sponde interessate dagli interventi di progetto su entrambi i lati saranno assicurate fasce di vegetazione arbustiva di essenze autoctone da concordare con l'ente gestore del sito, anche al fine di garantire una adeguata continuità ecologica.
- Sarà garantita l'irregolarità del fondo e delle sponde al fine di mantenere un'idonea diversificazione degli ambienti;
- L'intervento sarà programmato in modo da rispettare il ciclo vitale e riproduttivo della specie ittiche ed evitando il danneggiamento delle aree di frega.

Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00001174 del 11/04/2025

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI

- Rep. DD 11/04/2025.0000120.I



4.v, FTEMP.ft, 245.nd, 1.a

- gli interventi/attività non prevedranno modifiche del regime idrico (in approvvigionamento e/o in scarico) per le aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

Si ricorda in ogni caso come l'alveo debba presentarsi il più possibile privo di discontinuità: in tal senso, si specifica come risulti necessario attuare le necessarie opere di mitigazione volte a consentire la continuità longitudinale del corso d'acqua, in osservanza dall'art. 23 delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte - D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023, previste e dettagliate nello Studio di incidenza, più sopra illustrate.

Per quanto riguarda il cronoprogramma, lo Studio di incidenza (pag. 75) specifica come la durata presunta del cantiere sia pari a circa sei mesi.

In corrispondenza del tratto interessato sono presenti anfibi, tra cui la rana appenninica *Rana italica* (All. IV Dir. 92/43/CEE) e il gambero di fiume *Austropotamobius pallipes* (All. II e V Dir. 92/43/CEE). In tal senso, le lavorazioni devono evitare il periodo invernale, in quanto riproduttivo del gambero di fiume; inoltre, in periodo invernale gli anfibi risultano interrati, motivo per il quale non ne risulterebbe possibile la traslocazione dal sito di scavo. Si ritiene pertanto necessario evitare ogni intervento dal 1 novembre al 30 aprile.

Alla luce delle specifiche progettuali, la manutenzione straordinaria della tubazione configura una modifica alla morfologia d'alveo del corso d'acqua con l'inserimento di una protezione alla tubazione e realizzazione di una briglia di cm. 70; per quanto dettagliato nella documentazione progettuale fornita dal proponente, trattasi di intervento puntuale e non ricorrente, realizzato in funzione della necessità di messa in sicurezza della condotta al fine di evitare possibili danneggiamenti e fuoriuscita di greggio, anche a sicurezza del contesto ambientale del corso d'acqua; sullo stesso non si ravvisano probabilità di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione dell'habitat e delle specie di interesse comunitario, a condizione del rispetto delle prescrizioni fornite.

L'intervento è parte di un quadro di manutenzioni urgenti che ENI deve effettuare nel contesto del bacino del Lemme, tutti di natura puntuale, oggetto di precedenti assoggettamenti alla Procedura per la Valutazione di incidenza da parte del Soggetto gestore della ZSC/ZPS IT1180026 "Capanne di Marcarolo". Il contesto ambientale sotteso è percorso da condotte, oleodotto e metanodotto, soggette a periodiche manutenzioni; in tal senso è possibile ritenere come la messa in opera di opportune misure di attenuazione e l'applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della fauna ittica e delle specie di All. II e IV della Dir. 92/43/CEE "Habitat", consenta di evitare possibili effetti negativi significativi sullo stato di conservazione.

Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00001174 del 11/04/2025
Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI

- Rep. DD 11/04/2025.0000120.I



4.v, FTEMP.ft, 245.nd, 1.a

3. **Misure di attenuazione e prescrizioni, obblighi di legge**

(...) a seconda del grado di impatto individuato, può essere possibile adottare misure di attenuazione intese a evitare gli impatti o a ridurli a un livello tale per cui non saranno più in grado di pregiudicare l'integrità del sito.

- I. Il proponente specifica nella documentazione progettuale come la durata dei lavori risulti preventivata in mesi 6. **Il cronoprogramma deve in ogni caso rispettare il periodo di esclusione dei lavori dal 1° novembre al 30 aprile, risultando possibile effettuare l'intervento,** a motivo della necessità di garantire il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di interesse comunitario presenti, **dal 1° maggio al 31 ottobre,** nel periodo di validità della Valutazione appropriata (anni 5).
- II. Dovranno essere verificate e attuate le necessarie opere di mitigazione volte a consentire la continuità longitudinale del corso d'acqua in osservanza a quanto previsto dall'art. 23 delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte - D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023. In tal senso è possibile ricordare come la necessità di garantire la continuità longitudinale dei corsi d'acqua si definiva, oltre che dalle citate Misure di conservazione, anche dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. *"Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006"*, con richiamo a quanto riportato al punto 8 del provvedimento così come modificato dalla DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074. In tal senso il proponente applica quanto previsto dallo Studio di incidenza ambientale (pagg. 56-57 "INTERVENTO DI PROTEZIONE OLEODOTTO FERRERA-FEGINO 12"), verificando e ottemperando ogni condizione di carattere normativo e prescrittivo che sia posta dalle Autorità competenti, predisponendo la documentazione tecnica funzionale all'ottenimento della autorizzazione da parte dell'Autorità idraulica, ove prevista. Il proponente comunica successivamente al Soggetto gestore via PEC l'inizio e fine lavori di realizzazione dell'opera di manutenzione straordinaria della tubazione.
- III. Con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 25-1741 - L.r. 37/2006, art. 12. *Approvazione delle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica", in qualsiasi caso il proponente deve provvedere alla periodica verifica e manutenzione della prevista Fish ramp in pietrame al fine di garantirne l'efficacia.*
- IV. Ai sensi della Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006. Approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (B.U.R.P. del 16 giugno 2011, n. 24):



Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00001174 del 11/04/2025

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI

- Rep. DD 11/04/2025.0000120.I



“Nell’esecuzione dei lavori in alveo, in generale è preferibile procedere da valle verso monte. Occorre realizzare sistemi di decantazione opportunamente dimensionati per il trattamento delle acque di eduazione provenienti dagli scavi, al fine di ottenere allo scarico concentrazioni materiali in sospensione come da Tab. 2. Si devono evitare sversamenti di materiali in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque e del suolo. E’ necessario predisporre un piano dei rischi da attuare per evitare danni, anche accidentali, alla fauna acquatica. Nel piano dei rischi devono essere previste analoghe precauzioni per tutte le operazioni di manutenzione, rabbocco, rifornimento e lavaggio dei mezzi di cantiere. Al termine dei lavori si deve garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco; effettuare il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, delle eventuali piste di servizio realizzate per l’esecuzione dei lavori, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, in modo da ricreare quanto prima, le condizioni di originaria naturalità”.

- V. **Risulta necessario accertare prima dell’inizio lavori la presenza di anfibi e del gambero di fiume nell’area di cantiere da parte di personale esperto e in possesso delle necessarie autorizzazioni;** la fauna rinvenuta dovrà essere oggetto di un intervento di traslocazione e occorrerà procedere alla rimozione delle eventuali ovature e delle larve presenti nel tratto di torrente interessato, poco prima e durante le fasi di cantiere. Per quanto concerne la componente adulta e quindi quella maggiormente legata all’ambiente terrestre, si dovrà procedere ad un’attenta raccolta ed ad una traslocazione degli esemplari potenzialmente a rischio prima e durante i lavori, inclusa la cantierizzazione. Delle operazioni di verifica e traslocazione deve essere stilata una idonea Relazione da parte del personale incaricato, da trasmettere all’Ente di gestione.
- VI. In ogni fase delle lavorazioni, dovrà essere assicurata la messa in opera di ogni accorgimento volto ad assicurare la minimizzazione della torbidità a carico del corso d’acqua. Del pari, con richiamo all’art. 42, lett. b) delle MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017), il proponente è tenuto, sia nel contesto delle attività di organizzazione del cantiere che realizzativo delle fascinate spondali a progetto, ad assicurare un idoneo mantenimento della copertura arborea o arbustiva ombreggiante il corso d’acqua, funzionale al rifugio di specie di interesse comunitario e conservazionistico e in generale della fauna ittica. In generale, per quanto riguarda le attività di organizzazione del cantiere, il proponente è tenuto ad intervenire sulla vegetazione per lo stretto necessario.

4.v, FTEMP.ft, 245.nd, 1.a

- VII. Si richiama interamente l'art. 42 (Obblighi) delle MdC Sito specifiche (DGR n. 6-4745 del 09/03/2017) inclusa la lett. c) riguardante la gestione della vegetazione legnosa nelle aree di pertinenza dei corpi idrici.
- VIII. Devono essere rispettate le condizioni d'obbligo di cui all'elenco a pag. 71-72 dello Studio di incidenza (con riferimento al documento ED.03_V.Inc.A. Appropriata_Studio di Incidenza_T. Lemme XIV_REV1.pdf)
- IX. Il proponente è tenuto alla puntuale sorveglianza delle attività di cantiere, prevedendo e ponendo in essere ogni misura di prevenzione e pronto intervento in caso del presentarsi di problematiche ambientali a carico del corso d'acqua e delle specie presenti; stante il rispetto delle procedure di cui alla Parte Sesta del Dlgs n. 152/2006, lo stesso notifica prontamente al Soggetto gestore ogni criticità o anomalia riscontrata, che possa configurare una perturbazione a carico degli habitat e/o delle specie di interesse comunitario e conservazionistico, adottando tempestivamente le necessarie misure al fine di prevenire danni all'ambiente.
- X. Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell'Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione europea, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. In Regione Piemonte sono stati approvati dalla Giunta Regionale, con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, gli elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese. Tali elenchi sono stati aggiornati con DGR 14-85/2024/XII del 02 agosto 2024 *"Decreto Legislativo 230/2017: Approvazione della "Strategia Regionale di contrasto alle specie esotiche invasive", degli "Elenchi (Black List) delle specie animali esotiche invasive del Piemonte" e dell'aggiornamento degli "Elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte" di cui alla DGR n. 1 - 5738 del 7 ottobre 2022"*. Inoltre, è stato approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174/2017). Il proponente, nelle fasi di operatività del cantiere, tenuto conto delle caratteristiche dell'area, dovrà adottare il protocollo di cui alle *"Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"* (Allegato B alla D.G.R. n. 33-5174) in relazione alle modalità di prevenzione all'introduzione e diffusione, nonché (se insediate) alle modalità di gestione delle specie esotiche invasive. Questi

Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00001174 del 11/04/2025

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI

- Rep. DD 11/04/2025.0000120.I



4.v, FTEMP.ft, 245.nd, 1.a

elenchi sono stati approvati dalla Giunta Regionale con la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornati con DGR 14-85/2024/XII del 02 agosto 2024. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>. Per la scelta del materiale vegetale vivo il proponente si attiene alle modalità ed all'elenco delle piante arboree/arbustive ammesse all'art. 41 delle Norme di Attuazione del Piano d'Area 1° Variante del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (DCR N. 307-52921 del 10 dicembre 2009).

- XI. Ai sensi della Legge Regionale 29/12/2006 n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", ed in particolare l'art. 12, tenuto conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i., con richiamo a quanto riportato al punto 5 del provvedimento così come modificato dalla DGR 17 maggio 2011, n. 75-2074: *"(...) Oltre a quanto previsto dalla presente disciplina, la Provincia può prevedere l'adozione di ulteriori interventi o misure cautelari di mitigazione e ripristino ambientale, nonché il recupero e la reimmissione della fauna ittica a spese del soggetto proponente."* è necessario richiedere presso il competente Ufficio della Provincia di Alessandria verifica funzionale alla necessità di autorizzazione alla messa in asciutta della sezione di alveo soggetta a intervento e il contestuale eventuale recupero ittico.
- XII. Ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui all'Intesa 28 novembre 2019 *"Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4"* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), recepite dalla Regione Piemonte con DGR n. 55-7222/2023/XI del 12 luglio 2023, la validità temporale del giudizio di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla. Inoltre, viene specificato come: **"Il Proponente ha l'obbligo in ogni caso di comunicare l'avvio delle attività all'Ente Gestore del Sito Natura 2000 ed al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari (CUFA), per l'espletamento delle opportune verifiche circa il rispetto delle modalità operative approvate. Oltre i 5 anni è necessario espletare nuovamente l'istruttoria di Valutazione di Incidenza, in considerazione delle eventuali modifiche dello stato di conservazione, degli obiettivi e delle misure di conservazione determinati per gli habitat e specie di interesse comunitario presenti nel sito Natura 2000"**.
- XIII. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, il proponente inoltra una Relazione tecnica redatta da esperti (materia forestale, agro ambientale, biologia, ecologia applicata e simili) comprendente:



- Il dettaglio delle operazioni di verifica e traslocazione di anfibi e del gambero di fiume nell'area di cantiere da parte di personale esperto e in possesso delle necessarie autorizzazioni;
- Il dettaglio riguardante la richiesta di verifica della necessità di messa in asciutta presso il competente Ufficio della Provincia di Alessandria;

XIV. Il proponente comunica via PEC all'Ente di gestione la fine lavori a fronte del completo ripristino dell'area di cantiere.

4. Esito - Giudizio di incidenza ambientale (Dir. 92/43/CEE, Art. 6, par. 3; DPR 357/97 e s.m.i., art. 5; L.R. n. 19/2009 e s.m.i., art. 43)

Per quanto emerso dall'analisi progettuale, in funzione dell'espressione del Giudizio di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata, si esprime quanto segue: tenuto conto di quanto espresso nella presente istruttoria, in considerazione di quanto fin qui esposto, richiamando quanto specificato al paragrafo 3 "Misure di attenuazione e prescrizioni, obblighi di legge" della presente istruttoria, è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile il verificarsi di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione di specie e habitat (perturbazione significativa e degrado) presenti nel sito Natura 2000 derivanti dal progetto di "Intervento per la copertura/messa in sicurezza del tratto di Oleodotto Ferrera-Fegino 12" scoperto in alveo di Torrente Lemme nel Comune di Voltaggio (AL), Piemonte."

Per quanto emerso dall'analisi progettuale, sulla base delle precedenti considerazioni si ritiene pertanto possibile, stante il rispetto da parte del proponente di ogni obbligo di legge, delle misure di attenuazione e delle prescrizioni fornite e fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, **poter esprimere Giudizio di Incidenza positivo sul progetto.**

Ai sensi dell'art. 50 della L.R. 19/2009 e s.m.i., gli interventi e le opere eseguiti in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza comportano oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16 del medesimo provvedimento, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.

L'esito di cui alla presente istruttoria è espresso senza pregiudizio dell'osservanza da parte del proponente di ogni norma vigente, attinente o collegata, dei diritti di terzi e sotto l'osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento.

Si evidenzia inoltre che unitamente alle conclusioni sopra riportate si intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR 55-7222/2023/XI "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.", nonché i contenuti di cui alla DGR 10-398/2024/XII del 21 novembre 2024 "Approvazione obiettivi e misure di conservazione per 133 siti della Rete Natura 2000 del Piemonte".

Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00001174 del 11/04/2025

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI

Rep. DD 11/04/2025.0000120.I



4.v, FTEMP.ft, 245.nd, 1.a

Il Responsabile del Procedimento
(*F.T. Gabriele Panizza*)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

Arrivo: AOO APAP, N. Prot. 00001174 del 11/04/2025

Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da ANDREA DE GIOVANNI

. - Rep. DD 11/04/2025.0000120.I



4.v, FTEMP.ft, 245.nd, 1.a